



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 22/2019

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175 del 19/08/2016.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di Febbraio alle ore 10:30 presso la sede dell'Ente in Gravina in Puglia, alla Via Firenze n. 10, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 0000283 del 21/12/2015, nelle persone dei Signori:

Cesareo Troia – Vice Presidente
Fabrizio Baldassarre
Pasquale Chieco
Michele Della Croce
Nicola Dilerma
Antonio Masiello
Maria Cecilia Natalia
Francesco Tarantini

Presente	Assente
X	
	X
X	
X	
	X
	X
X	
X	

Collegio dei Revisori dei Conti

Rosa Calabrese - Presidente
Marta Ranieri
Francesco Meleleo

Presente	Assente
	X
	X
	X

Assistono con funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, Prof. Domehico Nicoletti e di Verbalizzante la Dott.ssa Annabella Digregorio;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il Consiglio Direttivo,

VISTO

Che il nuovo TU sulle Partecipate Pubbliche, D.LGS. n. 175/2016 (come modificato ed integrato dal decreto correttivo n. 100/2017), all'articolo 20, in continuità con l'articolo 1, comma 611, della L. 190/2014, dispone che, ferma la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.

Che la partecipazione a società di capitali si colloca, quindi, in un percorso di valutazione complessiva del sistema pubblico, in cui la scelta dell'Amministrazione pubblica si assesta su criteri determinati ex lege.

Che il primo criterio di legittimità delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario.

Che l'articolo 4 comma 1, del T.U. stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Che la razionalizzazione, la fusione o la soppressione dell'assetto delle società detenute, direttamente o indirettamente, da effettuarsi da parte delle Amministrazioni pubbliche mediante adozione di appositi piani, rappresenta, dunque, ai sensi dell'articolo 20, un meccanismo di verifica e di monitoraggio periodico del sistema complessivo societario da parte delle Amministrazioni, prodromico ad una valutazione razionale circa le scelte da attuare.

Che il comma 2, infatti, dispone, che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

pubbliche rilevino partecipazioni in società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 e che dunque:

- non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- non rientrino nelle categorie societarie ammissibili ovvero che non svolgano attività espressamente consentite;
- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai fini dell'applicazione di questo criterio si richiama l'art. 26 comma 12- quinquies);
- abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, per società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale.

Che il Piano di Razionalizzazione è, infine, da adottarsi, ove dall'analisi dell'assetto complessivo delle società emerga la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Gli elementi di legittimità delle partecipazioni societarie vengono individuati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in primo luogo nella attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Tale attività deve essere inquadrata nelle seguenti categorie:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle relative funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Inoltre, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni possono mantenere partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Nel medesimo decreto sono peraltro contenute delle deroghe a questa tassativa elencazione di attività, le amministrazioni possono mantenere partecipazioni anche in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ai sensi dell'art.4 comma 6, è fatta salva la possibilità di costituire società o mantenere partecipazioni per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (G.A.L.), in attuazione dell'art.34 del regolamento (UE) n.1303/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Tali elementi devono essere correlati a motivazioni di carattere economico, ex art. 5 D.Lgs. n. 175/2016, e s.m.i., cui deve aggiungersi una valutazione generale sugli assetti organizzativi delle società medesime e delle modalità di gestione prescelte dall'Amministrazione Pubblica.

In particolare, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016, occorre verificare, ed eventualmente rilevare:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai fini dell'applicazione di questo criterio si richiama l'art. 26 comma 12-quinquies);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica.

3. OBIETTIVI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Laddove, a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, si riscontrino situazioni di illegittimità delle partecipazioni, occorre innanzitutto rilevare nel Piano di razionalizzazione tali



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

condizioni e quindi predisporre un piano di riassetto attivando le misure previste dall'art. 20, commi 1° e 2°, del Testo Unico.

Nel presente Piano di Razionalizzazione viene dato anche conto degli aggiornamenti rispetto ai contenuti del Piano di Revisione Straordinaria adottato ai sensi dell'art. 24 del Testo Unico.

RITENUTO

Che l'Ente ha già adottato un Piano di Razionalizzazione ai sensi di carattere generale e ricognitivo;

Che con la presente deliberazione adotta il Piano allegato ai sensi D.LGS. n. 175/2016 (come modificato ed integrato dal decreto correttivo n. 100/2017), all'articolo 20, in continuità con l'articolo 1, comma 611, della L. 190/2014,

ACQUISITO

il parere favorevole del Direttore sulla scorta delle istruttorie e dei pareri dei Responsabili degli Uffici competenti in merito alla regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto;

CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese;

D E L I B E R A

CONSIDERARE la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;

DISPORRE Adottare come adotta il Piano di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175 del 19/08/2016 che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

INCARICARE il Direttore degli atti inerenti e consequenziali;

PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web dell'Ente;

TRASMETTERE Ai Ministeri competenti e alla Corte dei Conti.

LIMITE INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Letto confermato e sottoscritto

Il Direttore
Prof. Domenico Nicoletti

Il Vice Presidente
Dr. Cesareo Troia



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ALLEGATO ISTRUTTORIE E PARERI

SCHEDA PARERI

Oggetto: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175 del 19/08/2016.

Presupposti di Fatto:

1. PREMESSA

Il nuovo TU sulle Partecipate Pubbliche, D.LGS. n. 175/2016 (come modificato ed integrato dal decreto correttivo n. 100/2017), all'articolo 20, in continuità con l'articolo 1, comma 611, della L. 190/2014, dispone che, ferma la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.

La partecipazione a società di capitali si colloca, quindi, in un percorso di valutazione complessiva del sistema pubblico, in cui la scelta dell'Amministrazione pubblica si assesta su criteri determinati ex lege.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il primo criterio di legittimità delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario.

L'articolo 4 comma 1, del T.U. stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La razionalizzazione, la fusione o la soppressione dell'assetto delle società detenute, direttamente o indirettamente, da effettuarsi da parte delle Amministrazioni pubbliche mediante adozione di appositi piani, rappresenta, dunque, ai sensi dell'articolo 20, un meccanismo di verifica e di monitoraggio periodico del sistema complessivo societario da parte delle Amministrazioni, prodromico ad una valutazione razionale circa le scelte da attuare.

Il comma 2, infatti, dispone, che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche rilevino partecipazioni in società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 e che dunque:

- non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- non rientrino nelle categorie societarie ammissibili ovvero che non svolgano attività espressamente consentite;
- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai fini dell'applicazione di questo criterio si richiama l'art. 26 comma 12- quinquies);
- abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, per società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale.

Il Piano di Razionalizzazione è, infine, da adottarsi, ove dall'analisi dell'assetto complessivo delle società emerga la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Gli elementi di legittimità delle partecipazioni societarie vengono individuati dall'art. 4 del



parco nazionale^o
dell'**alta murgia**

D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in primo luogo nella attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Tale attività deve essere inquadrata nelle seguenti categorie:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle relative funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Inoltre, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni possono mantenere partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Nel medesimo decreto sono peraltro contenute delle deroghe a questa tassativa elencazione di attività, le amministrazioni possono mantenere partecipazioni anche in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ai sensi dell'art.4 comma 6, è fatta salva la possibilità di costituire società o mantenere partecipazioni per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (G.A.L.), in attuazione dell'art.34 del regolamento (UE) n.1303/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Tali elementi devono essere correlati a motivazioni di carattere economico, ex art. 5 D.Lgs. n. 175/2016, e s.m.i., cui deve aggiungersi una valutazione generale sugli assetti organizzativi delle società medesime e delle modalità di gestione prescelte dall'Amministrazione Pubblica.

In particolare, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016, occorre verificare, ed eventualmente rilevare:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai fini dell'applicazione di questo criterio si richiama l'art. 26 comma 12-quinquies);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica.

3. OBIETTIVI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Laddove, a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, si riscontrino situazioni di illegittimità delle partecipazioni, occorre innanzitutto rilevare nel Piano di razionalizzazione tali condizioni e quindi predisporre un piano di riassetto attivando le misure previste dall'art. 20, commi 1° e 2°, del Testo Unico.

Nel presente Piano di Razionalizzazione viene dato anche conto degli aggiornamenti rispetto ai contenuti del Piano di Revisione Straordinaria adottato ai sensi dell'art. 24 del Testo Unico.

I Piani di Razionalizzazione periodica di cui ai commi 1 e 2 del Testo Unico devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. IL QUADRO DELLE PARTECIPATE DEL Ente Parco



parco nazionale
dell'**alta murgia**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE	N. DET. PAG.	N. MANDATO	DELIBERA PRESIDENZIALE	DELIBERA DI RATIFICA del Consiglio Direttivo	RESTITUZIONE SOMMENON SOCIALI		
n. 50 x € 50,00 = € 2.500,00	n. 209 del 27/11/2009	n. 608 del 27/11/2009	N. 04/2009 del 20/11/2009	N. 14/2009 del 30/11/2009		G.A.L. "Murgia Più" s.c.a r.l con sede in Spinazzola (BA) alla Piazza Cesare Battisti, 4 – C.F./P.IVA 06002640727	RECESSO (DETERMINAZIONE n.54 del 17/03/2017)
n.10 x € 250,00 = € 2.500,00	n. 222 del 9/12/2009	n. 617 del 9/12/2009	N. 05/2009 del 30/11/2009	N. 16/2009 del 22/12/2009		G.A.L. "Le Città di Castel del Monte" società consortile a r.l." con sede	
n.25 x € 100,00 = € 2.500,00	n. 223 del 9/12/2009	n. 618 del 9/12/2009	N. 06/2009 del 30/11/2009	N. 17/2009 del 22/12/2009	€ 619.32	G.A.L. "Fior d'Oliivi" società consortile a responsabilità limitata con	
n. 12 x € 200,00 = € 2.400,00	n. 224 del 9/12/2009	n. 619 del 9/12/2009	N. 07/2009 del 30/11/2009	N. 18/2009 del 22/12/2009		G.A.L. "Terre di Murgia" società consortile a responsabilità limitata con	
n. 5 x € 500,00 = € 2.500,00	n. 225 del 9/12/2009	n. 620 del 9/12/2009	N. 08/2009 del 30/11/2009	N. 19/2009 del 22/12/2009		G.A.L. "Conca Barese" costituenda s.c. a responsabilità limitata con	
n. 25x € 50,00 = € 1.250,00	DETERMINAZIONE n.54 del 17/03/2017	n. 151 del 27/03/2017	n.07/2017 del 13/03/2017			"Gruppo di Azione locale Murgia Più" s.c.a r.l con sede in Spinazzola (BA) alla via Achille Grandi, 2 – C.F./P.IVA 06002640727	

5. ESITO DELLA REVISIONE STRAORDINARIA ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N.175/2016 E AZIONI INTRAPRESE

Si veda l'allegata tabella di RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

6. ESITO DELLA REVISIONE PERIODICA ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016

Si veda l'allegata tabella

Ragioni giuridiche:

- Legge quadro sulle Aree Protette n.394/91
- Statuto dell'Ente

Riferimenti altri atti dell'Ente:

Per la REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

**SERVIZIO AFFARI GENERALI Funzionario Amministrativo Giuridico
Dott.ssa Annabella Digregorio**



parco nazionale°
dell'**alta murgia**

Il Responsabile.....*Anna Bella D. P. Rego*

Per la REGOLARITA' TECNICA
SERVIZIO TECNICO Funzionario Tecnico
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

Il Responsabile.....*[Signature]*

Per la REGOLARITA' CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO Funzionario Amministrativo Contabile
Dott.ssa Maria Rosaria Savino

Il Responsabile.....*[Signature]*

Visti i pareri istruttori Si esprime parere favorevole

Il Direttore

.....*[Signature]*



parco nazionale
dell'**alta murgia**


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente Parco in data 14/03/2019 e vi rimarrà per giorni 15.

Gravina di Puglia li, 14/03/2019

IL SEGRETARIO
f.to Prof. Domenico Nicoletti

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Dott.ssa Annabella Digregorio


Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo

Gravina di Puglia li,

IL SEGRETARIO
Prof. Domenico Nicoletti

**PIANO DI RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE
PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175 del 19/08/2016.**

1. PREMESSA

Il nuovo TU sulle Partecipate Pubbliche, D.LGS. n. 175/2016 (come modificato ed integrato dal decreto correttivo n. 100/2017), all'articolo 20, in continuità con l'articolo 1, comma 611, della L. 190/2014, dispone che, ferma la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.

La partecipazione a società di capitali si colloca, quindi, in un percorso di valutazione complessiva del sistema pubblico, in cui la scelta dell'Amministrazione pubblica si assesta su criteri determinati ex lege. Il primo criterio di legittimità delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario.

L'articolo 4 comma 1, del T.U. stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La razionalizzazione, la fusione o la soppressione dell'assetto delle società detenute, direttamente o indirettamente, da effettuarsi da parte delle Amministrazioni pubbliche mediante adozione di appositi piani, rappresenta, dunque, ai sensi dell'articolo 20, un meccanismo di verifica e di monitoraggio periodico del sistema complessivo societario da parte delle Amministrazioni, prodromico ad una valutazione razionale circa le scelte da attuare.

Il comma 2, infatti, dispone, che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche rilevino partecipazioni in società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 e che dunque:

- non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- non rientrino nelle categorie societarie ammissibili ovvero che non svolgano attività espressamente consentite;
- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai fini dell'applicazione di questo criterio si richiama l'art. 26 comma 12- quinquies);
- abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, per società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale.

Il Piano di Razionalizzazione è, infine, da adottarsi, ove dall'analisi dell'assetto complessivo delle società emerga la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Gli elementi di legittimità delle partecipazioni societarie vengono individuati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in primo luogo nella attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Tale attività deve essere inquadrata nelle seguenti categorie:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle relative funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Inoltre, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni possono mantenere partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Nel medesimo decreto sono peraltro contenute delle deroghe a questa tassativa elencazione di attività, le amministrazioni possono mantenere partecipazioni anche in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ai sensi dell'art.4 comma 6, è fatta salva la possibilità di costituire società o mantenere partecipazioni per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (G.A.L.), in attuazione dell'art.34 del regolamento (UE) n.1303/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Tali elementi devono essere correlati a motivazioni di carattere economico, ex art. 5

D.Lgs. n. 175/2016, e s.m.i., cui deve aggiungersi una valutazione generale sugli assetti organizzativi delle società medesime e delle modalità di gestione prescelte dall'Amministrazione Pubblica.

In particolare, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016, occorre verificare, ed eventualmente rilevare:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai fini dell'applicazione di questo criterio si richiama l'art. 26 comma 12-quinquies);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica.

3. OBIETTIVI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Laddove, a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, si riscontrino situazioni di illegittimità delle partecipazioni, occorre innanzitutto rilevare nel Piano di razionalizzazione tali condizioni e quindi predisporre un piano di riassetto attivando le misure previste dall'art. 20, commi 1° e 2°, del Testo Unico.

Nel presente Piano di Razionalizzazione viene dato anche conto degli aggiornamenti rispetto ai contenuti del Piano di Revisione Straordinaria adottato ai sensi dell'art. 24 del Testo Unico.

I Piani di Razionalizzazione periodica di cui ai commi 1 e 2 del Testo Unico devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. IL QUADRO DELLE PARTECIPATE DEL Ente Parco

QUOTA DI PARTECIPAZIONE	N. DET. PAG.	N. MANDATO	DELIBERA PRESIDENZIALE	DELIBERA DI RATIFICA del Consiglio Direttivo	RESTITUZIONE SOMME NON SOCI GAL		
n. 50 x € 50,00 = € 2.500,00	n. 209 del 27/11/2009	n. 608 del 27/11/2009	N. 04/2009 del 20/11/2009	N. 14/2009 del 30/11/2009		G.A.L. "Murgia Più" s.c.a r.l con sede in Spinazzola (BA) alla Piazza Cesare Battisti, 4 – C.F./P.IVA 06002640727	RECESSO (DETERMINAZIONE n.54 del 17/03/2017)
n.10 x € 250,00 = € 2.500,00	n. 222 del 9/12/2009	n. 617 del 9/12/2009	N. 05/2009 del 30/11/2009	N. 16/2009 del 22/12/2009		G.A.L. "Le Città di Castel del Monte" società consortile a r. l." con sede	
n.25 x € 100,00 = € 2.500,00	n. 223 del 9/12/2009	n. 618 del 9/12/2009	N. 06/2009 del 30/11/2009	N. 17/2009 del 22/12/2009	€ 619,32	G.A.L. "Fior d'Olivi" società consortile a responsabilità limitata con	
n. 12 x € 200,00 = € 2.400,00	n. 224 del 9/12/2009	n. 619 del 9/12/2009	N. 07/2009 del 30/11/2009	N. 18/2009 del 22/12/2009		G.A.L. "Terre di Murgia" società consortile a responsabilità limitata con	
n. 5 x € 500,00 = € 2.500,00	n. 225 del 9/12/2009	n. 620 del 9/12/2009	N. 08/2009 del 30/11/2009	N. 19/2009 del 22/12/2009		G.A.L. "Conca Barese" costituenda s.c. a responsabilità limitata con	
n. 25x € 50,00 = € 1.250,00	DETERMINAZIONE n.54 del 17/03/2017	n. 151 del 27/03/2017	n.07/2017 del 13/03/2017			"Gruppo di Azione locale Murgia Più" s.c.a r.l con sede in Spinazzola (BA) alla via Achille Grandi, 2 – C.F./P.IVA 06002640727	

5. ESITO DELLA REVISIONE STRAORDINARIA ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N.175/2016 E AZIONI INTRAPRESE

Si veda l'allegata tabella di RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

6. ESITO DELLA REVISIONE PERIODICA ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016

Si veda l'allegata tabella

RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA
(art.20, commi 1 e 2, art. 24, comma 1, del D.Lgs.175/2016 come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100)

DENOMINAZIONE	DATI IDENTIFICATIVI	ATTIVITA' SVOLTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	CAPITALE SOCIALE	DURATA	RICONDUCEBILITA' ART. 4	REQUISITI ART.5, C 1-2	CONDIZIONI ART.20, C 2	Quota %
Murgia Più Società consortile a.r.l.	G.A.L. "Murgia Più" s.c.a r.l con sede in Spinazzola (BA) alla Piazza Cesare Battisti, 4 – C.F./P.IVA 06002640727	RECESSO (DETERMINAZIONE n.54 del 17/03/2017)	n. 50 x € 50,00 = € 2.500,00	RECESSO (DETERMINAZIONE n.54 del 17/03/2017)	RECESSO (DETERMINAZIONE n.54 del 17/03/2017)				
Le Città di Castel del Monte Società consortile a.r.l.	G.A.L. "Le Città di Castel del Monte" società consortile a r. l." P.zza Umberto I - 76123 ANDRIA (BT) P.I.06994970728	Promozione della diversificazione delle aziende agricole, di nuove filiere agroalimentari e di circuiti locali ed internazionali a valore aggiunto che ne riducano la dipendenza economica. Sostegno ad attività economiche non agricole innovative in grado di aumentare il presidio antropico dello spazio rurale, sostenere azioni di ripopolamento rurale, diffondere innovazione e internazionalizzazione di imprese agricole nonché reti funzionali di servizi, agli operatori economici, alle popolazioni e al turismo, favorire la complementarità tra produzione e paesaggio e l'uso sostenibile dello spazio rurale. Favorire l'equilibrio territoriale e potenziare l'attrattività della campagna periurbana e dei borghi rurali come connettori tra aree urbane e campagna profonda.	n. 10 x € 250,00 = € 2.500,00	93.636,00	31/12/2030	SI	SI	SI	2,67%
Terre di Murgia Società consortile a.r.l.	G.A.L. "Terre di Murgia" società consortile a responsabilità limitata con sede in Altamura Piazza Resistenza 5 – 70022 Altamura C.F./P.IVA 05144190724.	Il Gal Terre di Murgia scrl (già Gal l'Uomo di Altamura Scrl) si costituisce nel 1998, in virtù dell'attuazione del Programma Regionale Leader II, finalizzato a promuovere lo sviluppo integrato, endogeno e sostenibile delle aree rurali.	n. 12 x € 200,00 = € 2.400,00	30.000,00	INDETERMINATO	SI	SI	SI	8,00%
Conca Barese Società consortile a.r.l.	G.A.L. "Conca Barese" costituenda s.c. a responsabilità limitata con sede presso Segreteria Comitato promotore – Comune di Bitetto P.zza Moro – 70020 Bitetto.	Azioni volte alla conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, architettoniche e paesaggistiche, alla produzione di iniziative per la tutela ambientale e per lo sviluppo sostenibile, al sostegno e alla qualificazione delle attività agricole, artigianali, artistiche, culturali, turistiche e soprattutto alla valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio.	n. 5 x € 500,00 = € 2.500,00	150.000,00	31/12/2050	SI	SI	SI	1,67%
Murgia Più Società consortile a.r.l.	"Gruppo di Azione locale Murgia Più" s.c.a r.l con sede in Spinazzola (BA) alla via Achille Grandi, 2 – C.F./P.IVA 06002640727	la promozione di uno sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del territorio rurale del comprensorio murgiano. Costituito da oltre 100 soci, tra pubblici e privati, il Gal ha sede a Spinazzola ed esercita oggi il suo raggio di azione nei comuni di Canosa di Puglia, Grottole in Puglia, Minervino Murge, Foggiorini, Ruvo di Puglia e Spinazzola, coprendo così un territorio di 1.237 km2 ed una popolazione di circa 117.850 abitanti.	n. 25x € 50,00 = € 1.250,00	120.285,00	31/12/2040	SI	SI	SI	1,04%
Fior d'Olivi Società consortile a.r.l.	G.A.L. "Fior d'Olivi" società consortile a responsabilità limitata con sede presso la Segreteria del Comitato promotore GAL "Fior d'Olivi" C/O Settore III – comune di Terlizzi via l. Balbo 70038 Terlizzi (BA)	RESTITUZIONE SOMME NON SOCI GAL € 619,32	n. 25 x € 100,00 = € 2.500,00	RESTITUZIONE SOMME NON SOCI GAL € 619,32	RESTITUZIONE SOMME NON SOCI GAL € 619,32				

